

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI REGIONALI

Legge regionale 4 luglio 2017, n. 21 concernente :

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

## Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) le parole: "e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)" sono sostituite dalle seguenti: "e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)".

## Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 secondo le cadenze riportate nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo."

## Art. 3

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell'articolo 4."

## Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica."

## Art. 5

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2015 le parole: "e dal d.lgs. 192/2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 192/2005 e dal d.lgs. 102/2014".

## Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 19/2015)

1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "undici mesi" e le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017".
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è inserita la seguente: "h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del

manutentore o del responsabile d'impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;”.

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è sostituita dalla seguente:

“i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell'autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente;”.

#### Art. 7

(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 19/2015)

1. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;”.

2. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

“m bis) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;”.

3. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera zz) sono inserite le seguenti:

“zz bis) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

zz ter) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

zz quater) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti

dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;”.

4. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2005, dopo la lettera bbb) è inserita la seguente:

“bbb bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;”.

#### Art. 8

(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 19/2015)

1. Il Titolo dell'Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1)” è sostituito dal seguente: “Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 1)”.

2. La denominazione della quarta colonna dell'Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente” è sostituita dalla seguente: “Cadenza in anni dei controlli di efficienza energetica e della trasmissione all'autorità competente”.

#### Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 04 luglio 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli